



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO



MANUELA BALTOLU

Consulente del lavoro

LA LEGGE DI BILANCIO 2026: COSA CAMBIA PER FISCO, LAVORO, PREVIDENZA E PENSIONI

INTERVENTI FISCALI IN AMBITO LAVORO

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



ALIQUEUTE IRPEF

Art. 1 – Comma 3 - IRPEF – Aliquota

- **Norma modificata:** art. 11, comma 1, lett. b), TUIR (D.P.R. 917/1986)
- **Intervento:** riduzione dell'aliquota IRPEF sul secondo scaglione (redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro)
- **Modifica:**
 - da 35% a 33%

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



ALIQUOTE IRPEF

Scaglione di reddito	Aliquota	Costante a detrarre annua	Costante a detrarre mensile
Da zero a 28.000 euro	23%	-----	-----
Da 28.001 a 50.000 euro	33%	2.800	233,33
Oltre 50.000 euro	43%	5.000	416,66

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



ALIQUOTE IRPEF

simulazione risparmio F.S. Italia oggi del 24.11.2025

31.000,00 €	28.151,10 €	24.555,00 €	24.558,00 €	3,00 €
32.000,00 €	29.059,20 €	25.067,00 €	25.088,00 €	21,00 €
33.000,00 €	29.967,30 €	25.578,00 €	25.617,00 €	39,00 €
34.000,00 €	30.875,40 €	26.089,00 €	26.147,00 €	58,00 €
35.000,00 €	31.783,50 €	26.601,00 €	26.676,00 €	75,00 €
36.000,00 €	32.691,60 €	27.026,00 €	27.120,00 €	94,00 €
37.000,00 €	33.599,70 €	27.424,00 €	27.536,00 €	112,00 €
38.000,00 €	34.507,80 €	27.822,00 €	27.952,00 €	130,00 €
39.000,00 €	35.415,90 €	28.220,00 €	28.368,00 €	148,00 €
40.000,00 €	36.324,00 €	28.617,00 €	28.784,00 €	167,00 €
41.000,00 €	37.232,10 €	29.015,00 €	29.200,00 €	185,00 €
42.000,00 €	38.140,20 €	29.413,00 €	29.616,00 €	203,00 €
43.000,00 €	39.048,30 €	29.811,00 €	30.032,00 €	221,00 €
44.000,00 €	39.956,40 €	30.209,00 €	30.448,00 €	239,00 €
45.000,00 €	40.864,50 €	30.715,00 €	30.972,00 €	257,00 €
46.000,00 €	41.772,60 €	31.226,00 €	31.502,00 €	276,00 €
47.000,00 €	42.680,70 €	31.738,00 €	32.032,00 €	294,00 €
48.000,00 €	43.588,80 €	32.249,00 €	32.561,00 €	312,00 €
49.000,00 €	44.496,90 €	32.761,00 €	33.091,00 €	330,00 €
50.000,00 €	45.405,00 €	33.272,00 €	33.620,00 €	348,00 €
51.000,00 €	46.313,10 €	33.784,00 €	34.150,00 €	366,00 €
52.000,00 €	47.221,20 €	34.295,00 €	34.679,00 €	384,00 €
53.000,00 €	48.129,30 €	34.806,00 €	35.209,00 €	403,00 €
54.000,00 €	49.037,40 €	35.318,00 €	35.739,00 €	421,00 €
55.000,00 €	49.945,50 €	35.829,00 €	36.268,00 €	439,00 €
56.000,00 €	50.853,60 €	36.347,00 €	36.787,00 €	440,00 €

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



DETRAZIONI IRPEF

ART. 1 – COMMA 4 - RIDUZIONE DETRAZIONI PER REDDITI ELEVATI

- **NORMA MODIFICATA:** ART. 16-TER, TUIR (D.P.R. 917/1986)
- **NOVITÀ:** INTRODOTTO IL COMMA 5-BIS
- **DESTINATARI:** CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO > 200.000 €
- **MISURA:**
 - RIDUZIONE FISSA DI 440 € DELLE DETRAZIONI PER ONERI DALL'IMPOSTA LORDA
- **ONERI INTERESSATI:**
SPESE DETRAIBILI AL 19% COMPRESSE:
 - EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI
 - PREMI ASSICURATIVI CONTRO EVENTI CALAMITOSI

ESCLUSE LE SPESE SANITARIE

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



D.Lgs. 192/2025, art.1, c.1

FAMILIARI A CARICO dove eravamo rimasti?

NUOVA FORMULAZIONE art. 12 TUIR c. 4-ter:

«Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, **ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, **nonché le altre persone elencate nell'articolo 433* del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria**. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.

-c.2: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (20/12/2025!!!!!!)

*coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

***Riferimento eliminato dall'art.1, c.11, L. 207/2024 con decorrenza 01/01/2025, ora ripristinato retroattivamente dal 01/01/2025!!!!!!**

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



DETRAZIONI IRPEF PER FAMILIARI



DETASSAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI

ART. 1 – COMMA 7 - TASSAZIONE AGEVOLATA AUMENTI SALARIALI

Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, **gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026**, in attuazione di **rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, sono assoggettati, **salva espressa rinuncia scritta** del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **5 per cento**. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un **reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro**.

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



DUBBI OPERATIVI - 1

- Fonte contrattuale? Nazionale, territoriale, aziendale?
- Incrementi in vigore dal 2024, che ancora oggi nel 2026 corrispondo?
- Incidenza su straordinari e supplementare, lavoro festivo, notturno, domenicale e relative maggiorazioni?
- Incidenza su indennità malattia, maternità, donazione sangue, infortuni sia su quota INPS o INAIL e integrazioni DL (e non voglio pensare alle indennità INAIL e INPS pagate direttamente dagli istituti)?
- Aumenti contrattuali assorbiti per effetto di superminimi?

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



DUBBI OPERATIVI -2

- Incidenza su ferie e Rol non godute liquidate al momento del licenziamento?
- Ex: 14ma nel CCNL Coop. sociali è aumento contrattuale detassato?
- superminimi assorbibili?
- **NO TETTO MASSIMO**: CCNL aziendale con aumenti? tutti detassati?

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Detassazione incrementi retributivi

DOSSIER AC 2750

“L’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 7 concerne, entro i termini temporali summenzionati, gli incrementi previsti dai contratti collettivi di lavoro nel settore privato; **non si operano distinzione tra contratti nazionali e contratti territoriali o aziendali; si valuti l’opportunità di una definizione esplicita di tale profilo**”.

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Detassazione incrementi retributivi

Risoluzione ADE 3/E/2026

- “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Detassazione premi e partecipazione agli utili

ART. 1 – COMMA 9 - PREMI DI PRODUTTIVITÀ E UTILI


- **NORMA DI RIFERIMENTO:** ART. 1, COMMA 182, L. 208/2015
- **AMBITO TEMPORALE:** ANNI 2026 E 2027
- **SOMME AGEVOLATE:**
 - PREMI DI PRODUTTIVITÀ
 - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
- **REGIME FISCALE:**
 - IMPOSTA SOSTITUTIVA RIDOTTA ALL'1% (sostituisce detassazione al 5% ex art. 1, comma 385, l. 207/2024 per il biennio 26-27)
- **LIMITE DI IMPORTO:**
 - FINO A 5.000 € COMPLESSIVI (prima 3.000)
- **LAVORATORI CON REDDITO MAX 88.000 EURO** (prima 80.000)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Detassazione premi e partecipazione agli utili



Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Detassazione premi e partecipazione agli utili

- ✓ L'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna di esse, non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo (Risp. Interp. A.d.e. n. 265 2022)
- ✓ Sempre necessario accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi (Risp. Interp. A.d.e. n. 265 2022)
- ✓ Detassazione applicabile nel periodo dell'anno successivo all'accordo in cui si rilevi l'incremento. (risp. Interp. A.d.e. 456 2019)
- ✓ Miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualità o innovazione, come definito dalle norme, chiaro e misurabile in un periodo definito (ris. A.d.e.78/E/2018)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esenzione Da Imposte Del 50% Dei Dividendi Corrisposti Ai Lavoratori Partecipanti Alla Gestione D'impresa

Prorogata per tutto il 2026 la previsione di
cui articolo 6, comma 1, terzo periodo, della
[legge 15 maggio 2025, n. 76](#)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Detassazione Lavoro Notturno E Festivo (generalità dei settori escluso turismo)

ART. 1 – COMMA 10 - TASSAZIONE AGEVOLATA NOTTURNO E FESTIVO

- **Periodo d'imposta:** 2026
- **Regime fiscale:**
 - imposta sostitutiva del 15% in luogo di IRPEF e addizionali
 - applicazione automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore
- **Limite annuo agevolato:** 1.500 euro annui
- **Somme interessate:**
 - maggiorazioni e indennità per lavoro notturno
 - compensi per lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale
 - indennità di turno e altri emolumenti legati al lavoro a turni (CCNL)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Detassazione Lavoro Notturno E Festivo (generalità dei settori escluso turismo)

ART. 1 – COMMA 11 - AMBITO APPLICATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA 15%

•SOGGETTI APPLICATORI:

- SOSTITUTI D'IMPOSTA DEL SETTORE PRIVATO ESCLUSE LE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 18 (TURISMO)

•BENEFICIARI:

- LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO ≤ 40.000 € NEL 2025 (ESCLUSI PREMI E UTILI DETASSATI)

•ADEMPIMENTI:

- SE IL SOSTITUTO NON COINCIDE CON QUELLO DELLA CU 2025 →
- AUTODICHIARAZIONE SCRITTA DEL REDDITO DA PARTE DEL LAVORATORE

•ESCLUSIONI:

- COMPENSI CHE SOSTITUISCONO LA RETRIBUZIONE ORDINARIA, ANCHE SE DENOMINATI INDENNITÀ O MAGGIORAZIONI*

•LIMITE ANNUO (1.500 €):

- NON CONCORRONO PREMI DI RISULTATO E UTILI GIÀ DETASSATI AI SENSI DELLA L. 208/2015
- NON CONCORRONO “COMPENSI CHE, ANCORCHÉ DENOMINATI COME MAGGIORAZIONI O INDENNITÀ, SOSTITUISCONO IN TUTTO O IN PARTE LA RETRIBUZIONE ORDINARIA”)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Detassazione Lavoro Notturno E Festivo (generalità dei settori escluso turismo)

Risoluzione ADE 2/E/2026

- “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Esenzione Fiscale E Contributiva Buoni Pasto Elettronici

Art. 1 – Comma 14 - valore esente buoni pasto

- **Norma modificata:** art. 51, comma 2, lett. c), TUIR (D.P.R. 917/1986)
- **Intervento:** aumento del limite di esenzione
- **Modifica:**
 - da 8 a 10 Euro al giorno, (spendibili fino a 8 buoni per transazione, ora 80 euro, ex art.4,c.1, lett.d) all. II.17 D.Lgs. 36/2023
- BUONI CONSEGNATI NEL 2025 SPESI NEL 2026??????
- BUONI CONSEGNATI ENTRO IL 12/01/2026 E SPESI SUCCESSIVAMENTE?

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Trattamento Integrativo Settore Turistico, Ricettivo e Termale

Art. 1 – Comma 18 - Trattamento integrativo turismo (2026)

- **Finalità:** stabilità occupazionale e contrasto alla carenza di manodopera
- **Periodo:** 1° gennaio – 30 settembre 2026
- **Beneficiari:**
 - lavoratori di somministrazione alimenti e bevande ex art.5, L.287/91 (ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, gastronomie ed esercizi simili, anche se effettuate congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili)
 - lavoratori del settore turistico e ricettivo, inclusi stabilimenti termali
- **Misura:** trattamento integrativo speciale
- 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per:
 - **lavoro notturno** (periodo di 7 ore tra le 00 e le 5)
 - **straordinario festivo** (oltre l'orario pieno settimanale da CCNL)
- **Regime fiscale/previdenziale:** non imponibile

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Trattamento Integrativo Settore Turistico, Ricettivo e Termale

Art. 1 – Comma 18 - Trattamento integrativo turismo (2026)

- **Modalità:** richiesta espressa del lavoratore con attestazione del reddito 2025 ai sensi del D.P.R. 445/2000
- **Condizioni:** reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro
- **Funzionamento:**
 - erogazione su richiesta
 - compensazione in F24 codice tributo 1702 (risoluzione Ade 51/E del 2023)
 - rilevanza in riferimento al possesso di requisiti reddituali ai fini del riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria in capo al lavoratore

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LO « STRANO CASO » DEGLI INCENTIVI D.L. 60/2024

ART. 13 bozza D.Milleproroghe bollinato

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

2. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 21, comma 1, relativo agli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ovunque ricorrano;

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LO « STRANO CASO » DEGLI INCENTIVI D.L. 60/2024

- b) All'articolo 22, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l'occupazione giovanile, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- c) All'articolo 23, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l'occupazione delle lavoratrici svantaggiate, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- d) All'articolo 24, comma 1, relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LO « STRANO CASO » DEGLI INCENTIVI D.L. 60/2024

The screenshot shows the official website of the Italian Ministry of Labor and Social Policies. The page features a blue header with the ministry's name and logo. The main content area displays a press release titled "In Manovra 2026 gli incentivi per l'occupazione di giovani, donne e ZES" dated 02 gen 2026. The text discusses the 2026 budget law (Legge di bilancio 2026) and its provisions for job creation incentives in ZES (Zona Economica Speciale) areas. It mentions that the Ministry and INPS will monitor the implementation of these measures. A sidebar on the right offers options to share the article and a list of related topics like "Occupazione", "In breve", "Eventi", etc. The footer contains navigation links and social media icons.

Home / Stampa e Media / Comunicati / In Manovra 2026 gli incentivi per l'occupazione di giovani, donne e ZES

In Manovra 2026 gli incentivi per l'occupazione di giovani, donne e ZES

02 gen 2026

In relazione agli incentivi per l'occupazione di giovani, donne e nelle aree ZES, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che nella Legge di bilancio 2026, ai commi 153, 154 e 155 dell'articolo 1 sono previste misure volte a incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale unica.

Considerata la vigenza delle agevolazioni previste dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) per le assunzioni fino al 31 dicembre 2025, il Ministero e l'INPS completeranno il monitoraggio necessario a disporre di un dato consolidato sull'utilizzo delle risorse. Un dato indispensabile per determinare con precisione i residui, che nel rispetto delle regole europee applicabili potranno concorrere a completare la dotazione delle misure previste dai commi 153-155 della Manovra 2026.

Gli uffici competenti del Ministero sono già impegnati nelle attività necessarie all'attuazione delle misure. Per assicurare la piena operatività degli interventi e la coerenza con i vincoli finanziari e regolatori applicabili sarà predisposto un emendamento nell'ambito della conversione del Decreto Milleproroghe.

- Leggi di più sulla Legge di bilancio 2026

CONDIVIDI
STAMPA

Occupazione

- In breve
- Eventi
- Normativa
- Studi e statistiche
- Modulistica
- Focus On

MINISTRO E MINISTERO | STRUMENTI E SERVIZI | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | Segui su:

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LO « STRANO CASO » DEGLI INCENTIVI D.L. 60/2024

Autorizzazione UE bonus giovani e donne c(2025) 649 final del 31.01.2025

P. 44: “Le autorità italiane hanno manifestato la loro disponibilità a prorogare le misure di aiuto. Tuttavia, le autorità italiane non possono impegnarsi in tale proroga, poiché essa dipenderebbe dalla dotazione di bilancio che le autorità italiane riceverebbero dal Fondo sociale europeo e/o dal bilancio nazionale.”

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LO « STRANO CASO » DEGLI INCENTIVI D.L. 60/2024

Dott. Caridi, forum Consulenti del lavoro del 29 gennaio 2026

Proroga incentivi coesione con durata differenziata e risorse nazionali

- GIOVANI solo 5 mesi
- DONNE tutto il 2026
- ZES: circolare Inps 10/2026!!! (non si parla per ora di proroga)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Autorizzazione di spesa per gravi contributivi giovani, donne e Zes

art. 1 – Comma 153

Al fine di incrementare **l'occupazione giovanile** stabile, di favorire le **pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate**, di sostenere lo **sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica** e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere **l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una **durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato**, laddove previsto.

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Autorizzazione di spesa per gravi contributivi giovani, donne e Zes

art. 1 – Comma 154

Con **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa** di cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma **si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60**, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Autorizzazione di spesa per gravi contributivi giovani, donne e Zes

art. 1 – Comma 155

Per le finalità di cui al comma 154, **nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa** di cui ai commi da 747 a 749, **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **elabora un progetto di valutazione.**

Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Autorizzazione di spesa per gravi contributivi giovani, donne e Zes

CARATTERISTICHE ESONERO L. 199/2025

- Esonero parziale
- Personale non dirigenziale
- Cumulabile con????

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Decontribuzione sud e incentivo under 36 alle agenzie assicurative

Art. 1 – Commi 860–862 - Esoneri contributivi e chiarimenti interpretativi

- **Oggetto:** interpretazione autentica degli esoneri contributivi previsti dalla L. 178/2020
- **Ambito soggettivo (dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024):**
 - estensione degli esoneri ai datori di lavoro privati operanti nei settori individuati dai codici ATECO (Allegato XIV)
 - 66.22.01 Broker di assicurazioni;
 - 66.22.02 Agenti di assicurazioni;
 - 66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni;
 - 66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.
- **Recupero del beneficio:**
 - credito per i periodi agevolati utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Decontribuzione sud e incentivo under 36 alle agenzie assicurative

Come procedere?

- Trasmettere VIG periodi pregressi 07/2022-12/2024
- Contestare eventuali recuperi in virtù della norma di interpretazione autentica di cui alla L.199/2025
- Chiedere restituzione di somme eventualmente recuperate dall'Inps

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Riflessione su massimale mensile sgravi contributivi


Circ. Inps 32/2025 (dec. Sud PMI L.207/2024) :

- «le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell'agevolazione.
- Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile”.

Esonero contributivo per assunzione di lavoratrici madri

Art. 1 – Commi 210–213 - Esonero contributivo madri con ≥ 3 figli

- **Datori di lavoro Beneficiari, coloro che assumono:**
 - donne senza impiego regolarmente retribuito da ≥ 6 mesi con almeno 3 figli minori di 18 anni
 - assunte da datori di lavoro privati dal 1° gennaio 2026: **STRUTTURALE!**
- **Agevolazione:**
 - esonero contributivo del 100% a carico del datore di lavoro
 - tetto: 8.000 € annui (666,67 su base mensile)
 - esclusi premi e contributi INAIL
- **Durata dell'esonero:**
 - 12 mesi → contratto a tempo determinato
 - 18 mesi → determinato trasformato in indeterminato
 - 24 mesi → tempo indeterminato
- **Esclusioni e compatibilità:**
 - esclusi lavoro domestico e apprendistato
 - non cumulabile con altri esoneri contributivi
 - compatibile con la super-deduzione per nuove assunzioni (D.Lgs. 216/2023)
- **Limite di spesa e controllo:**
 - stanziamenti pluriennali dal 2026 in poi
 - monitoraggio INPS; stop alle domande al raggiungimento del tetto



Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Prive di impiego regolarmente retribuito

D.M.L.P.S. del 17 ottobre 2017

Coloro che nel periodo di riferimento non abbiano svolto attività subordinata della durata di almeno 6 mesi, ovvero che abbiano svolto:

- attività lavorativa in forma parasubordinata con reddito annuale < 8.500 euro ;
- attività lavorativa di lavoro autonomo con reddito annuale < 5.500 euro.

Non necessaria la D.I.D.!!!

Priorità nella trasformazione di contratti p.time per conciliazione vita-lavoro

Art. 1 – Comma 214 - Priorità al part-time per genitori con ≥ 3 figli

- **Decorrenza:** dal 1° gennaio 2026
- **Finalità:** favorire la conciliazione vita-lavoro
- **Beneficiari:**
 - lavoratrici e lavoratori con almeno 3 figli conviventi
 - fino ai 10 anni del figlio più piccolo o senza limiti di età in caso di figli con disabilità
- **Diritto di priorità:**
 - trasformazione del contratto da full-time a part-time
 - rimodulazione dell'orario nei contratti part-time
- **Condizione:**
 - riduzione dell'orario ≥ 40 punti percentuali **SU COSA???**

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esonero contributivo per incentivare conciliazione vita-lavoro

Art. 1 – Commi da 215 a 218 - Esonero per part-time genitori con ≥3 figli

- **Finalità:** incentivare l'applicazione della priorità al part-time (comma 214)
- **Beneficiari :** datori di lavoro privati che applicano la trasformazione
- **Condizione chiave:**
 - trasformazione **SENZA RIDUZIONE DEL COMPLESSIVO MONTE ORARIO (??????)**
 - **COME? nuove assunzioni? aumento orario di altri p.timers ?**
- **Agevolazione:**
 - esonero contributivo 100% a carico del datore
 - tetto: 3.000 € annui (su base mensile)
 - durata max: 24 mesi
 - esclusi contributi INAIL
- **Attuazione:**
 - decreto MLPS–Famiglia–MEF entro 180 giorni e circolare Inps
- **Esclusioni e compatibilità:**
 - esclusi lavoro domestico e apprendistato
 - non cumulabile con altri esoneri
 - compatibile con super-deduzione nuove assunzioni

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esonero contributivo per incentivare conciliazione vita-lavoro

IPOTESI DI RIDUZIONE DEL 40%

IPOTESI N.1: 40% su orario full time 40 ore = 16 ore

IPOTESI N.2: 40% su orario p.time di 20 ore = 8 ore

e i p.time verticali?

Esonero contributivo per incentivare conciliazione vita-lavoro

IPOTESI DI CALCOLO ESONERO Impiegato CCNL Commercio Confcommercio 4 livello

IPOTESI N.1:

riduzione del 40% su orario full time 40 ore = 16 ore, applicazione sgravio sulla differenza

“Monte orario complessivo” 40 ore

Differenza tra monte orario complessivo e riduzione del 40% =

60% = 24 ore

Retr. mensile: 1.783,75 euro

Retr.mensile p.time 24 ore: 1.070,25

Esonero contributivo 100% sulla differenza tra full-time e nuovo orario ridotto ai sensi del c. 215 L. 199/2025

(aliquota Inps 26,93%):

288,15 euro ($1.070 * 26,93\%$) da ridurre a **250 euro mensili** ($3.000 \text{ euro annui} / 12 = 250 \text{ mese}$)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esonero contributivo per incentivare conciliazione vita-lavoro

IPOTESI DI CALCOLO ESONERO Impiegato CCNL Commercio Confcommercio 4 livello

IPOTESI N.2:

riduzione del 40% su orario part-time 20 ore = 8 ore, applicazione sgravio sulla differenza

“Monte orario complessivo” 20 ore

Differenza tra monte orario complessivo e riduzione del 40% =

60% = 12 ore

Retr. mensile: 1.783,75 euro

Retr.mensile p.time 12 ore: 535,13 euro

Esonero contributivo 100% sulla differenza tra full-time e nuovo orario ridotto ai sensi del c. 215 L. 199/2025

(12 ore, aliquota Inps 26,93%): 144 euro ($535 * 26,93\%$)

fino ad un massimo di?

- 125 euro mensili ($3.000 \text{ euro annui} / 12 = 250 \text{ mese} * 20 \text{ ore}$)?
- 75 euro mensili ($3.000 \text{ euro annui} / 12 = 250 \text{ mese} * 12 \text{ ore}$)?

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esonero contributivo per incentivare conciliazione vita-lavoro

IPOTESI DI CALCOLO ESONERO Impiegato CCNL Commercio Confcommercio 4 livello

IPOTESI N.3:

riduzione del 40% sul “Monte orario complessivo” 40 ore orario full time da CCNL e
applicazione sgravio sul monte orario complessivo f.time

Retr. mensile: 1.783,75 euro

Esonero contributivo 100% sul monte orario complessivo (aliquota Inps 26,93%):

480,43 euro ($1.784 * 26,93\%$) da ridurre a **250 euro mensili** ($3.000 \text{ euro annui} / 12 = 250 \text{ mese}$)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esonero contributivo per incentivare conciliazione vita-lavoro

IPOTESI DI CALCOLO ESONERO

Impiegato CCNL Commercio Confcommercio 4 livello

IPOTESI N.4:

riduzione del 40% sul “Monte orario complessivo” 20 ore orario part time da contratto individuale e applicazione sgravio su monte orario complessivo p.time originario

Retr. mensile: 1.783,75 euro

Retr. mensile p. time 20 ore : 891,88 euro

Esonero contributivo 100% sul monte orario complessivo (aliquota Inps 26,93%):

240,22 euro ($892 * 26,93\%$) da ridurre a **125 euro mensili** ($3.000 \text{ euro annui} / 12 = 250 \text{ mese}$) *
20 ore

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



CIRCOLARE INPS 150/2025

“condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale”

- DURC regolare (no per regimi contributivi speciali ex agricoli, apprendisti etc.
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (per ora, rif. allegato A al D.I. 30/01/2015)
- 1175-bis L.296/2006:
- 1- ripristino benefici in caso di regolarizzazione di irregolarità contributive entro i termini dettati dagli enti
- 2- violazioni amm.ve non regolarizzabili: recupero incentivi entro il doppio della sanzione comminata nel verbale
- *ancora applicabile l'autocerticazione di assenza di violazioni preclusive agli incentivi fino alla piena operatività del “Portale Nazionale del Sommerso”*

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di _____

Via _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

Email _____

PEC _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ CF _____

nella sua qualità di ☐ titolare ☐ rappresentante legale

della Ditta/Società _____

con sede nel comune di _____ prov _____

CAP _____ via _____ n _____ CF/P.IVA _____

email _____ telefono _____ cell _____

Matricola INPS 1 (dieci campi numerici) _____

Matricola INPS 2 (dieci campi numerici) _____

Matricola INPS 3 (dieci campi numerici) _____

Codice ditta INAIL (nove campi numerici) _____

Controcodice (due campi numerici) _____

Cassa Edile: Denominazione _____ n. iscrizione _____

al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

AUTOCERTIFICO

ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del predetto D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri l'assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesto Ispettorato qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni all'avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

_____, Li _____

firma

(Adempimento formale)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione C

Violazioni di cui autocertificare l'assenza All.A al D.L. 30/01/2015

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON REGOLARITÀ
Articolo 437 c.p.	24 mesi
Articolo 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 590, comma 3, c.p.	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003*	3 mesi

Milano, 4 febbraio 2026

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



CIRCOLARE INPS 150/2025

“condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale”

“Stante il tenore letterale della norma e avuto riguardo all'intento del legislatore di assicurare alla regolarità il rapporto tra contribuenti ed Enti previdenziali che concorre al deflazionamento del contenzioso, **si procede al recupero dei benefici sia in presenza di proposizione di gravami amministrativi o giudiziari avverso l'atto di accertamento che di pagamenti parziali degli addebiti rilevati** in sede ispettiva. Ciò in considerazione della circostanza del mancato perfezionamento della condizione dell'integrale pagamento dei contributi addebitati e delle sanzioni comminate nei termini assegnati con il verbale di accertamento”.

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



D.M. 30/01/2015 art.3, c.2

(....)

2. La regolarità sussiste comunque in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



TUTELE GENITORI LAVORATORI

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esonero lavoratrici madri di cui alla L.207/2024

Art. 1 – Comma 206 - Differimento decorrenza

- **Norma modificata:** art. 1, comma 219, L. 207/2024
- **Intervento:** modifica delle decorrenze temporali
- **Nuova decorrenza:**
 - applicazione rinviata dal 2026 al 2027
- **Ulteriori modifiche:**
 - soppressione del riferimento a **decorrenza dal 2027** per le sole madri di tre o più figli
 - eliminazione del terzo periodo

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esonero lavoratrici madri di cui alla L.207/2024

Nuovo testo art. 1, comma 219, L. 207/2024 2° e 3° periodo

Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; ~~a decorrere dall'anno 2027,~~ per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

~~Per l'anno 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.~~

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Esonero lavoratrici madri di cui alla L.207/2024

Art. 1, comma 219, L. 207/2024

- **Spettante per lavoratrici madri:**
 - di due figli fino ai 10 anni del più piccolo, dipendenti a termine o a tempo indeterminato o autonome
 - di tre o più figli fino ai 18 anni del più piccolo, dipendenti a termine o a tempo indeterminato o autonome
- **Requisiti:** imponibile previdenziale annuo < 40.000 euro
- **Misura:** PARZIALE (da definire con D.M.)

Esonero lavoratrici madri di cui alla L.207/2024

Art. 1 – Comma 207 - Bonus lavoratrici madri (2026)

- **Ambito temporale:** anno 2026 (fase transitoria in attesa dell'attuazione L. 207/2024)
- **Beneficiarie:**
 - lavoratrici madri dipendenti (escluso lavoro domestico) con contratto a termine o a tempo indeterminato e autonome di 2 figli: fino al 10° anno del secondo figlio
 - lavoratrici madri dipendenti (escluso lavoro domestico) con contratto a termine o a tempo indeterminato e autonome di 3 o più figli: fino al 18° anno del figlio più piccolo
- **Requisiti reddituali:**
 - REDDITO DA LAVORO ≤ 40.000 € ANNUI
 - per madri con 3 o più figli: assenza di lavoro dipendente a tempo indeterminate (esonero L. 207/2024)
- **Beneficio:**
 - 60 € mensili per mese o frazione, per le mensilità **gennaio–novembre 2026** pagate in un'unica soluzione a dicembre 2026 da INPS, a domanda
 - esente fiscalmente e contributivamente e non rileva ai fini ISEE

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Indennità/Esonero lavoratrici madri - situazione attuale

**TABELLA RIEPILOGATIVA MISURE SPETTANTI ALLE MADRI LAVORATRICI SUBORDINATE
IN BASE AL TIPO DI CONTRATTO AL NUMERO DEI FIGLI, PER ANNUALITÀ**

ANNO	3 FIGLI T. INDETERMINATO	2 FIGLI T. INDETERMINATO	3 FIGLI T. DETERMINATO	2 FIGLI T. DETERMINATO
2026	Esonero L. 213/2023 (max 250 mese <u>per ogni contratto p.time</u>)	Indennità 60 euro mese X 11 mesi L.199/2025	Indennità 60 euro mese X 11 mesi L.199/2025	Indennità 60 euro mese X 11 mesi L.199/2025
2027	Esonero L. 207/2024 (in attesa di D.M.)	Esonero L. 207/2024 (in attesa di D.M.)	Esonero L. 207/2024 (in attesa di D.M.)	Esonero L. 207/2024 (in attesa di D.M.)

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Indennità lavoratrici madri

Art. 6 D.L. 95/2025
MESSAGGIO INPS 147/2026

- Aggiornato il servizio di presentazione delle domande per consentire alle lavoratrici madri di presentare un'ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell'istanza già presentata
- La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
- Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio della funzione per richiedere il riesame delle domande respinte o accolte parzialmente.

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



ALTRE NOVITA'

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Lavoro occasionale in agricoltura

Art. 1 – Comma 156 - Proroga decorrenza

- **Norma modificata:** art. 1, comma 343, legge 29 dicembre 2022, n. 197
- **Intervento:** integrazione del termine temporale
- **Testo aggiornato:**
 - da «31 dicembre 2025» (L.182/2025 entrata in vigore il 18/12/25!!!!)
 - a «31 dicembre 2025 e a decorrere dall'anno 2026»
- **Effetto:** estensione dell'efficacia della disposizione anche agli anni successivi al 2025

Lavoro occasionale in agricoltura

Attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore per:

- pensionati,
- soggetti che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto e che siano:
 - persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori di (NASpl) o di DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
 - pensionati di vecchiaia o di anzianità;
 - giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
 - detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Lavoro occasionale in agricoltura

LUL SEMPLIFICATO: registrazione in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

PER IL LAVORATORE IL COMPENSO EROGATO È:

- **esente da qualsiasi imposizione fiscale,**
- **non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato** entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile,
- **cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico,**
- **computabile** ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del **permesso di soggiorno**

Milano, 4 febbraio 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



An aerial night view of Milan, Italy, with a network of white lines and nodes overlaid on the cityscape, suggesting a digital or organizational structure.

Grazie a tutti!!!

Manuela Baltolu

